



COMUNE DI STIO

PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.10 DEL 09/05/2008

OGGETTO: Convenzione per la gestione del centro di accoglienza del Parco: determinazioni.

L'anno duemilaotto il giorno nove del mese di maggio alle ore 18.20, nella sala delle adunanze del Comune, convocato con appositi avvisi scritti notificati ai componenti come da referto agli atti, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Sig. **Avv. Pasquale CAROCCIA**, nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	CAROCCIA PASQUALE	SI	
2	TROTTA GIANCARLO	SI	
3	TROTTA GERARDO	SI	
4	PRINZO ANTONIO	SI	
5	D'AMBROSIO GABRIELLA	SI	
6	FEOLA DOMENICO	SI	
7	CURCIO ANGELO	SI	
8	D'AMBROSIO ROBERTO	SI	
9	D'ANDREOLI PIETRO	SI	
10	BARBATO NATALINO		SI
11	SANTANGELO ANTONIO	SI	
12	CARLONE ARMANDO	SI	
13	TROTTA PIETRO		SI

Fra gli assenti sono giustificati (art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i Signori : **BARBATO Natalino-TROTTA Pietro**

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. Antonio MARTORANO** con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97 D. Lgs. N. 267/2000).

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, con atto convenzionale sottoscritto il 17.11.1999, l'Ente Parco del Cilento e Vallo di Diano ed il Comune di Stio stabilivano le modalità di attuazione del programma per la realizzazione del Centro di Accoglienza alla Frazione Gorga;

-che, in pari data, con atto accessivo, veniva tra le medesime parti stipulato un contratto di comodato gratuito avente ad oggetto la concessione, da parte del Comune di Stio ed a favore dell'Ente Parco, dell'immobile sito alla Frazione Gorga, di proprietà del Comune e destinato a Centro di Accoglienza;

-che, ai fini di una gestione oculata e mirata al conseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile, con deliberazione del consiglio comunale n.33 del 28.09.2006, veniva chiesto all'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano di affidare a questo Comune, nel rispetto della sua destinazione d'uso, la gestione del suddetto Centro di Accoglienza;

-che, a seguito di vari incontri tenutisi presso l'Ente Parco, il Commissario straordinario di quell'Ente, con propria deliberazione n.7 del 26.03.2007, affidava a questo Comune la gestione del Centro di Accoglienza in parola;

-che, con il succitato provvedimento, il Commissario Straordinario approvava anche lo schema di convenzione disciplinante le modalità dell'affidamento;

-che detto schema veniva approvato dal consiglio comunale con provvedimento n.06 del 29.03.2007;

-che in data 01.02.2008 è stata sottoscritta la convenzione tra l'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e questo Comune per la gestione del suddetto Centro di Accoglienza;

-che in sede di sottoscrizione dell'atto convenzionale sono state apportate talune integrazioni allo schema a suo tempo approvato;

-che le integrazioni approvate ineriscono taluni aspetti di dettaglio e correttivi del testo e precisamente alla riduzione della quota annuale da 5.000 a 2.500 Euro per i primi tre anni di gestione nonché la riserva a favore dell'Ente Parco di n.30 posti letto annui;

Convenuto di prendere atto ed approvare il testo della convenzione così come integrato e sottoscritto;

Chiesti ed acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art.49 del TUEL n.267/2000;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, e quivi riportate a farne parte integrante e sostanziale:

1-di prendere atto ed approvare la convenzione sottoscritta in data 01.02.2008 tra l'Ente Parco del Cilento e Vallo di Diano ed il Comune di Stio e disciplinante l'affidamento in gestione del Centro di Accoglienza alla Frazione Gorga che viene acclusa al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

2-di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell'art.134 – 4° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267.



SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO ED IL COMUNE DI STIO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA SITO ALLA FRAZIONE GORGA

Il giorno uno, del mese di febbraio dell'anno 2008, presso la sede dell'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano sita in Vallo della Lucania, Piazza S. Caterina, 8

Da una parte

L'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, (codice fiscale 93007990653), rappresentato dal prof. Ing. Angelo De Vita nato a Moio della Civitella il 22.02.1953, domiciliato in Vallo della Lucania, nella qualità di Direttore dell'Ente, autorizzato alla stipulazione del presente atto;

e dall'altra

Il Comune di Stio, nella persona del suo Sindaco pro-tempore, avv. Pasquale Carocchia (codice fiscale 00500140652), domiciliato per la carica presso la sede del Comune.

PREMESSO

- che con convenzione sottoscritta il 17 novembre 1999, l'Ente Parco del Cilento e Vallo di Diano ed il Comune di Stio stabilivano le modalità di attuazione del programma per la realizzazione del Centro di Accoglienza nel territorio del Comune di Stio, alla Frazione Gorga, oltre alle modalità di erogazione del relativo finanziamento;
- che in pari data, con atto accessivo, veniva tra le medesime parti stipulato un contratto di comodato gratuito avente ad oggetto la concessione, da parte del Comune di Stio ed a favore dell'Ente Parco, dell'immobile sito alla Frazione Gorga di Stio, di proprietà del detto Comune e destinato a Centro di accoglienza;
- che risulta interesse precipuo e comune di entrambe le parti convenute quello di valorizzare le strutture pubbliche, anche al fine di garantire una corretta e diffusa fruibilità dei servizi pubblici a carattere locale con o privi di rilevanza economica;
- che in particolare si configura come meritevole di particolare attenzione e tutela il progetto complessivo di cura, ripristino e valorizzazione della struttura relativa al Centro di accoglienza sito in Stio, alla frazione Gorga;
- che tale obiettivo si inserisce nel quadro più generale degli interventi finalizzati alla promozione e fruizione del territorio;
- che le parti si danno reciprocamente atto dello sforzo comune sin qui realizzato per l'implementazione della struttura, convenendo sull'opportunità di procedere nella fase attuale, in tempi brevi, alla gestione delle iniziative legate alla concreta utilizzazione del Centro di accoglienza;
- che pertanto in data 25.10.2007, anche in attuazione dei pregressi e menzionati accordi, l'Ente Parco ed il Comune di Stio sono addivenuti alla determinazione di stipulare una convenzione avente ad oggetto l'affidamento a favore del Comune di Stio della gestione della struttura adibita a Centro di accoglienza;
- che a seguito di specifica richiesta del Comune di Stio, con delibera di Commissione Straordinaria n. 7 del 31.01.2008 si è reso necessario apportare alcune modifiche alla convenzione sottoscritta in data 25.10.2007;

- che con il medesimo provvedimento Commissariale si è approvato lo schema della presente convenzione, così modificata;
- Premessa e riconosciuta vera la parte narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

1. L'Ente Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, come sopra rappresentato dal direttore prof. ing. Angelo De Vita, in virtù del presente atto, affida al Comune di Stio che, come sopra rappresentato, accetta, la gestione del centro di accoglienza sito alla Frazione Gorga di Stio con le modalità che verranno rimesse alla determinazione del Comune affidatario;
2. L'attività oggetto della presente convenzione dovrà essere realizzata dal Comune di Stio in osservanza della normativa vigente in tema di gestione dei servizi pubblici locali con o privi di rilevanza economica;
3. L'Ente concedente si riserva la facoltà di esprimere una valutazione circa il grado di efficienza, efficacia ed economicità nei processi di gestione.

ART. 2

CUSTODIA DELLE ATTREZZATURE E SPESE DI MANUTENZIONE

1. Con la presente convenzione e per la medesima durata della stessa, l'Ente parco consegna al Comune di Stio tutte le attrezzature, i materiali, i dispositivi, gli arredi di sua proprietà necessari al funzionamento del Centro di Accoglienza, mentre il Comune di Stio se ne costituisce custode con tutti gli obblighi di Legge;
2. Le spese ordinarie e straordinarie da sostenere per l'uso e la conservazione dell'immobile, delle utenze, delle attrezzature, nonché per la gestione e la valorizzazione del Centro di Accoglienza saranno fronteggiate con i proventi di cui al successivo art. 4. Nel caso in cui tali proventi risultassero insufficienti l'eccedenza di spesa sarà sostenuta dal Comune di Stio.

ART. 3

DURATA DELLA CONVENZIONE

1. L'affidamento della gestione della struttura relativa al Centro di Accoglienza a favore del Comune di Stio avrà durata quinquennale, con decorrenza dal 25.10.2007.
2. Il Comune di Stio si impegna a consentire all'Ente Parco, previa formale comunicazione e con preavviso minimo di 20 giorni, la utilizzazione della struttura per eventuali iniziative promosse, sostenute e/o patrocinate dall'Ente medesimo. In caso di urgenza il preavviso si riduce a cinque giorni semprechè vi siano disponibilità di accoglienza nella struttura.
3. I posti letto riservati all'Ente Parco è fissato in n. 30 annui. La spesa di eventuali ospitalità aggiuntive al numero fissato sarà a carico dei soggetti fruitori.

ART. 4

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI DELLA GESTIONE

1. Le parti convengono che i proventi derivanti dalla gestione del Centro di Accoglienza

saranno utilizzati in via prioritaria per la copertura delle spese di gestione e conservazione della struttura, degli arredi e delle apparecchiature ivi installate, mentre gli eventuali utili eccedenti verranno ripartiti al 50% tra l'ente Parco ed il Comune di Stio.

2. In ogni caso sarà dovuto all'Ente Parco una quota annuale minima di € 5.000,00 (euro cinquemila).
3. Per i primi tre anni, in cui rende necessario far fronte alle spese necessarie allo start-up ed alla promozione e pubblicità della struttura, la quota annuale minima è fissata in € 2.500,00 (euro duemilacinquecento).

ART. 5 RECESSO

1. Le parti stabiliscono di comune accordo che, almeno al compimento del terzo anno di durata della presente convenzione, con preavviso da recapitare con raccomandata a/r, L'Ente Parco potrà esercitare il recesso anticipato, ai sensi e per gli effetti dell'art.1373 del c.c.

ART.6 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Le parti convengono che la presente convenzione si risolve di diritto nei seguenti casi:
 - accertato utilizzo improprio della struttura;
 - accertate inottemperanze di quanto previsto nella presente convenzione;
 - qualora ricorrono esigenze di pubblica utilità;
 - qualora l'immobile a seguito di presentazione di progetti da parte dell'Ente Parco sia oggetto di finanziamenti per migliorie, diverse utilizzazioni e/o inserimento in un più ampio programma di utilizzo integrato delle strutture dell'Ente Parco stesso.
2. Le parti convengono altresì che si potrà addivenire alla risoluzione anticipata nella ipotesi di rilevanti responsabilità da parte del Comune di Stio quale soggetto affidatario in ordine alla produzione di gravi danni all'immobile, agli arredi, ai materiali ed ai dispositivi presenti nella struttura e di proprietà dell'Ente Parco, da valutarsi e quantificarsi in contraddittorio a mezzo di una Commissione tecnica, formata da tre esperti di cui 2 nominati dall'ente Parco ed uno dal Comune di Stio;

ART. 7 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le eventuali controversie insorte tra le parti stipulanti verranno devolute alla cognizione del Giudice ordinario. A tal fine si individua il Tribunale di Vallo della Lucania quale Foro competente.

ART. 8 NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia e le norme del codice civile in quanto applicabili.

ART. 9



SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, 2° comma, del DPR 26/10/1972, n.634 e successive modifiche ed integrazioni. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella B annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'articolo 28 del DPR 30 dicembre 1982, n. 955
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico del Comune di Stio.

ART. 10 CLAUSOLA SOCIALE

1. Qualora il Comune per la gestione della struttura concessa dall'Ente Parco dovesse assumere personale o ricorrere ad esternalizzazioni con assunzioni, dovrà prevedere una clausola sociale a favore dei LSU o ex LSU del bacino del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano


IL COMUNE DI STIO

Il Sindaco
Avv. Pasquale Caroccia



L'ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E
VALLO DI DIANO

Il Direttore
Prof. Ing. Angelo De Vita



Condizioni generali di contratto

Con riferimento al sopraesteso testo contrattuale le parti, in relazione al disposto dell'art.


1341, comma 2°, C.C., dichiarano di accettare e di approvare specificatamente gli articoli:

1) (Oggetto), 2) (Custodia), 5) (Recesso), 6) (Risoluzione), 7) (Controversie),

Per accettazione

IL COMUNE DI STIO

Il Sindaco
Avv. Pasquale Caroccia



L'ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E
VALLO DI DIANO

Il Direttore
Prof. Ing. Angelo De Vita



VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Li, 06.05.2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Nicola Petruccio

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Li, 06.05.2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Stefano TROTTA

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

(Avv. Pasquale CAROCCIA)




IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Antonio MARTORANO)

Antonio Martorano

Atto pubblicato in copia all'Albo Pretorio comunale, n. 186 per quindici giorni consecutivi, a far data dal 13 MAG 2008 (Art. 124 D. Lgs. 267/2000);

Atto immediatamente eseguibile;

Dalla Residenza Municipale, li 13 MAG 2008



Il Responsabile di Segreteria
(Dr. Antonio MARTORANO)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,


ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno

Dalla Residenza Municipale, li

13 MAG 2008



Il Responsabile di Segreteria
Dr. Antonio MARTORANO